

COMUNE DI BALESTRATE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE

N. 51 DEL 14-11-2019

OGGETTO: Disposizioni contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. Collocazione rifiuto organico cod CER 20.01.08 sui tre cassoni scarrabili a tenuta stagna posizionati temporaneamente all'interno dell'area ex Colonia Marina A. De Gasperi. _ Reiterazione Ordinanze n. 49 del 18/10/2019 e n. 50 del 12/11/2019.

Premesso:

Che con Ordinanza Sindacale n. 49 emessa in data 18/10/2019 avente per oggetto: *“Posizionamento temporaneo all'interno dell'area ex Colonia Marina A. De Gasperi di due scarrabili a tenuta stagna per contenere umido – CER 20 01 08 – Conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata effettuata su tutto il territorio comunale”*, sono stati posizionati due cassoni scarrabili a tenuta stagna all'interno dell'area ex Colonia Marina A. De Gasperi;

Che con Ordinanza Sindacale n. 50 emessa in data 12/11/2019 avente per oggetto: *“Posizionamento temporaneo all'interno dell'area ex Colonia Marina A. De Gasperi di un terzo cassone scarrabile a tenuta stagna per contenere umido – CER 20 01 08 – Conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata effettuata su tutto il territorio comunale”*, è stato posizionato il terzo cassone scarrabile a tenuta stagna all'interno dell'area ex Colonia Marina A. De Gasperi;

Che alla data attuale si è ripresentata la situazione emergenziale causata dalla impossibilità di conferire con regolarità i rifiuti organici presso gli impianti ubicati nel territorio regionale;

Considerato che la carenza degli impianti di compostaggio è stata accertata in tutte le sedi (SRR Palermo Area Metropolitana, Regione Sicilia), come dimostrano le riunioni svolte;

Considerato che al fine di non sospendere la raccolta “porta a porta” sul territorio comunale (o comunque di sospenderla per periodi di tempo il più possibile limitati) che comporterebbe la mancata effettuazione dei turni di raccolta del rifiuto organico con il conseguente accumulo dei rifiuti davanti le abitazioni, ai margini delle strade e/o l'abbandono indiscriminato sul territorio determinando un grave pericolo igienico-sanitario per la popolazione nonché un rischio concreto di inquinamento;

Ritenuto di poter consentire al gestore del servizio in attesa della completa riapertura degli impianti di destinazione di collocare i rifiuti organici raccolti presso i cassoni scarrabili a tenuta stagna allocato presso l'area dell'ex Colonia Marina;

Dato atto che prima dell'emanazione dell'Ordinanza n. 50 del 12/11/2019, sono stati presi contatti informali con l'Asp competente, la quale ha rassicurato l'Ente circa la non necessità di acquisire un nuovo parere sanitario, in quanto il parere già reso in relazione alla precedente ordinanza sindacale n. 49 del 18/10/2019 esplicherebbe i propri effetti anche con riferimento alla presente ordinanza, risultando entrambi i provvedimenti sindacali strettamente connessi, collegati ed interdipendenti;

Richiamato il parere dell'ASP competente del 18/10/2019 prot. n. 3506/U.O.T. Partinico acquisito da questa Amministrazione in pari data al prot. n. 14128 e della Direzione LL.PP. e Ambiente del 18/10/2019 prot. n. 14110;

Visto l'art. 198 del D.lgs. 03.04.2006, n.152 e ss.mm.ii., che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;

Visto l'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Visto che il comma 3 del predetto art. 191 del D.lgs. n. 152/2006 prevede che siano indicate le norme a cui si intende derogare;

Visto l'art. 50 del T.U.E.L. – D.lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., il quale tra le competenze del Sindaco prevede l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Visto l'art. 54 del T.U.E.L. – D.lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. che tra le attribuzioni del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sancisce l'adozione con atto motivato di provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visti, altresì, gli artt. della Legge n° 833/78 e n° 40 della Legge 30/93, nonché il Decreto dell'Assessore Regionale Alla Sanità del 18.11.1994 che individuano nel Sindaco l'Organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità;

Ritenuta la necessità di procedere in deroga al D.M. del 08/04/2008 nel rispetto comunque delle norme poste a salvaguardia e tutela dell'ambiente;

Ritenuta la necessità di procedere in deroga all'art. 183, comma 1, lettera mm) del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuta, per quanto sopra, l'urgenza e la necessità di procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, quale quelle indicate dal su menzionato art. 191, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del T.U.E.L. – D.lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. e art. 191 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., per quanto sopra premesso che qui deve intendersi riportato:

- 1) la reiterazione delle proprie Ordinanze n. 49 del 18/10/2019 e n. 50 del 12/11/2019 in deroga all'art. 193 comma 11 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che autorizza la Società AGESP S.p.a. all'uso dell'Area dell'ex Colonia Marina A. De Gasperi, al posizionamento temporaneo all'interno dell'area dell'ex Colonia Marina, di complessivi tre cassoni scarrabili a tenuta stagna, dedicati al conferimento dei rifiuti derivanti dalla raccolta effettuata nel territorio comunale, per la raccolta dell'organico CER 20.01.08, che verranno trasferiti presso il primo impianto di trattamento o trasferta disponibile;
- 2) la presente ordinanza riveste carattere di urgenza e di indifferibilità e viene emessa per il periodo necessario per far fronte all'emergenza;

DEMANDA

Di trasmettere la presente ordinanza ognuno per i provvedimenti di propria competenza:

- All'Agesp S.p.A.
- Al Responsabile della Direzione Lavori Pubblici e Ambiente.

- All'A.S.P. competente;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Locale Stazione dei Carabinieri;
- Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Al Ministero della Salute;
- Al Ministero delle Attività produttive;
- Al Presidente della Regione Sicilia;
- All'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità –
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Al Prefetto di Palermo;
- Alla SRR competente;

DISPONE

Che la presente ordinanza cesserà ogni suo effetto qualora non dovessero esserci più le condizioni di emergenza e contingibilità che hanno portato alla sua adozione;

INFORMA

Che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite l'affissione all'albo pretorio on-line del Comune di Balestrate, sul sito istituzionale del Comune di Balestrate e nella sezione *"Interventi Straordinari e di Emergenza"* del portale *"Amministrazione Trasparente"*;

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla data della stessa.

Il Sindaco

Dr. Vito Rizzo

